

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 894/2014 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2014

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera della Croazia, della Francia, dell'Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ⁽²⁾, fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2014 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell'Unione europea nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 ⁽³⁾, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.
- (3) La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi, nel rispetto del principio precauzionale.
- (4) In conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.
- (5) Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci battenti bandiera della Croazia, della Francia, dell'Italia, di Malta e della Spagna o immatricolati in tali paesi risultano esaurite.
- (6) In data 24 giugno la Croazia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo delle attività di pesca, a decorrere dalle ore 24:00 del 24 giugno 2014, ai suoi otto pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2014 alla pesca del tonno rosso.
- (7) In data 28 maggio e 9 e 12 giugno la Francia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi 17 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2014 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 28 maggio per undici pescherecci, dal 9 giugno per due pescherecci e dal 12 giugno per quattro pescherecci; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a partire dalle ore 09:04 del 12 giugno 2014.
- (8) In data 1, 2, 9 e 13 giugno l'Italia ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi 12 pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2014 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 1° giugno per tre pescherecci, dal 2 giugno per quattro pescherecci, dall'8 giugno per quattro pescherecci e dal 13 giugno per il peschereccio rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a partire dalle ore 23:02 del 13 giugno 2014.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 96 del 15.4.2009, pag. 1.

